



ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007

Prot. nr. /2021

Lucca, 19.03.2021

1

sigap.mail@pec.it

Spett.le
SIGAP ITALPAGHE
Società in accomandita semplice
di Borrelli Luisa – Società tra professionisti

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI RELATIVI AL PERSONALE DI SISTEMA AMBIENTE SPA - CIG: 845226668D - **ESCLUSIONE**

Il sottoscritto Dott. Massimo Barsotti, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), nominato con Delibera di Consiglio di Amministrazione (CDA) del 20.09.2020,

Premesso che

- il punto 4 del Disciplinare di gara prevede che *“Sono ammessi a partecipare alla presente procedura competitiva:*

- 1. I consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 e s.m.i.;*
- 2. I soggetti iscritti all'Albo degli avvocati, dei commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali (...) ai sensi dell'art. 1 della sopra citata legge n. 12/1979.*
- 3. Gli studi associati o le società tra professionisti di cui all'articolo 10, comma 3 e ss della Legge n. 183 del 12 Novembre 2011 e s.m.i. (Legge di stabilità 2012)”*

Richiamata

- la nota prot. nr. 46618 del 27.11.2020 avente ad oggetto *“Comunicazione proposta di aggiudicazione”;*

Considerato che

- con nota del 14.12.2020, prot. nr. 48668/2020, resa nell'ambito della verifica circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione alla gara, il R.U.P. ha chiesto a SIGAP ITALPAGHE S.A.S. di Borrelli Luisa – Società tra professionisti (in seguito, per brevità anche SIGAP), di fornire per iscritto, entro e non oltre il 30 dicembre 2020, chiarimenti in merito ai seguenti punti: a) *“rispetto dell'art. 10, comma 4, lett. b) legge 183/2011”* secondo cui *“in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”;* b) *“rispetto dell'art. 10, comma 4, lett. a) legge 183/2011”* secondo cui possono assumere la qualifica di società

tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda *“l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci”* e dell'art. 1 d.m. 34/2013 secondo cui è società tra professionisti quella che ha ad *“oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico”*; c) *“rispetto dell'art. 5, comma 1, d.m. 34/2013”* secondo cui *“nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti”*;

- con la medesima nota del 14.12.2020, prot. nr. 48668/2020, Sistema Ambiente S.p.A. (stazione appaltante) ha chiesto a SIGAP di trasmettere copia del certificato di iscrizione presso l'Albo dei Consulenti del lavoro di Roma - Sezione Speciale riservata alle STP, *“riservandosi comunque di verificare il suddetto certificato alla luce dei chiarimenti di cui alle precedenti punti a), b), e c)”*;

- con nota del 23.12.2020, assunta al protocollo di Sistema Ambiente S.p.A. con nr. 50106/2020, SIGAP ha trasmesso copia del certificato di iscrizione nell'elenco delle Società tra professionisti tenuto presso l'Ordine territoriale dei Consulenti del Lavoro di Roma e ha dato riscontro ai chiarimenti richiesti nei termini che seguono:

○ con riferimento al punto a) ha evidenziato che *“la quota maggioritaria pari al 95% del capitale di SIGAP ITALPAGHE s.r.l. sono in possesso del socio accomandante dott. Liguori Giovanni”*, che la *“normativa non contiene alcuna disposizione circa la rappresentanza, l'amministrazione e la composizione soggettiva dell'organo di amministrazione della STP”*, che *“il C.n.d.c.e.c. ritiene sia consentito nominare un socio non professionista come legale rappresentante/ amministratore della Società”* e che *“in difetto di limitazioni legali ... l'amministrazione può essere affidata anche a non soci”*.

○ con riferimento al punto b) ha dato evidenza di aver provveduto a comunicare in CCIAA una modifica delle attività svolte;

○ con riferimento al punto c) ha dato evidenza di annoverare *nel proprio organico circa 40 professionisti iscritti negli Albi dei Consulenti del Lavoro, Commercialisti ed Avvocati, garantendo ampia sostituibilità e fungibilità nello svolgimento delle attività assegnate”*

- con nota del 8.2.2021, prot. nr. 4780/2021, il R.U.P., esaminati i chiarimenti resi da SIGAP pervenuti in data 23.12.2020 e nel riservarsi di chiedere i più opportuni chiarimenti all'Ordine dei consulenti del lavoro di Roma:

○ con riferimento al punto a), ha evidenziato che l'art. 10, comma 4, lett. b), della Legge n. 183/2011 non detta disposizioni in merito alla nomina del legale rappresentante

all'amministrazione della società ma piuttosto prescrive che in una STP *“in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”* rinnovando, pertanto, la richiesta di fornire chiarimenti in merito al rispetto di tale requisito atteso che, dalla visura camerale, SIGAP risulta avere n. 1 un socio professionista sul totale di n. 2 soci complessivi;

- con riferimento al punto b), ha preso atto delle modifiche comunicate in CCIAA in data 15.12.2020 riservandosi di valutarne gli effetti di tali modifiche rispetto alla gara in corso nella quale le offerte dovevano essere presentate entro il termine del 29.10.2020;

- con riferimento al punto c), ha evidenziato che dalla visura camerale risulta che SIGAP ha solo n. 1 un socio professionista rinnovando la richiesta di fornire chiarimenti in merito al rispetto dell'art. 5, comma 1, D.M. 34/2013, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 10, comma 4, lett. c) legge 183/2011;

- con nota del 18.2.2021 assunta al protocollo di Sistema Ambiente S.p.A. con n. 6558/2021, SIGAP ha dato riscontro ai chiarimenti richiesti nei termini che seguono:

- con riferimento al punto a), ha affermato che il rispetto della normativa di cui all'art. 10 comma 4 lett. b) L. 183/2011 sarebbe garantito dal fatto che *“la quota maggioritaria pari al 95% del capitale sociale di SIGAP ITALPAGHE è in possesso del socio professionista, il dott. Giovanni Liquori, iscritto all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli, presso l'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola, nonché nel registro dei revisori legali. La quota di partecipazione detenuta dal socio professionista di SIGAP ITALPAGHE, ben superiore alla maggioranza dei due terzi richiamata dalla norma, è tale da consentire il pieno controllo sulle decisioni della società e tale circostanza è ampiamente sufficiente ad integrare il requisito di cui al citato art. 10 comma 4 lett. b) L. 183/2011, anche nel caso di STP con soli due soci. Il dott. Liquori è inoltre procuratore della SIGAP ITALPAGHE SASTP, in virtù della procura speciale al medesimo conferita”*.

- con riferimento al punto b), ha evidenziato che *“il possesso di un determinato Codice ATECO non integra un requisito necessario alla partecipazione alla procedura”* e che ciò che rileva sono *“le attività contemplate dall'oggetto sociale e l'attività effettivamente svolta”*.

- con riferimento al punto c), ha ribadito che SIGAP annovera *“nel proprio organico (non compagine sociale) circa 40 professionisti, che collaborano a vario titolo (lavoro autonomo, lavoro subordinato, cococo, appalto di servizi, etc.)”*; ha puntualizzato che *il socio professionista eseguirà l'incarico professionale personalmente avvalendosi di collaboratori sottoposti al suo esclusivo controllo e responsabilità, i quali agiranno nel pieno rispetto delle*

direttive da egli impartite, in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 5, comma 1, D.M. 34/2013 secondo cui in una STP "nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti", nonché dall'art. 10 comma 4 lett. c) l. 183/2011 il quale dispone che "(...) l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società [possa essere] eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta"; ha precisato che "il regolare svolgimento delle prestazioni è, del resto, garantito dall'organico a disposizione della STP, come già in precedenza rappresentato"; e ha evidenziato che "nell'offerta tecnica è chiaramente riportato che sarà messo a disposizione dell'ente committente un gruppo di lavoro composto da almeno tre professionisti, composto dal responsabile di progetto, 1 addetti all'elaborazione buste paga e contributi con almeno 10 anni di esperienza, un consulente del lavoro dedicato all'assistenza qualificata e straordinaria e ad eventuale contenzioso".

Ritenuto che

- alla luce dei chiarimenti resi da SIGAP e sopra riportati, emerge che SIGAP non rientra tra gli operatori economici ammessi a partecipare alla selezione in oggetto ai sensi dell'art. 45, comma 1, d.lgs. 50/2016 in quanto è società che non possiede i requisiti per essere qualificata come "Società tra Professionisti di cui all'art. 10 comma 3 e seg della Legge n. 183 del 12 novembre 2011 e s.m.i. (Legge di stabilità 2012)". Più esattamente:

- contrariamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 4, lett. b) legge 183/2011, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale da parte dei medesimi non è tale da garantire la maggioranza dei due terzi richiesta dalla legge. Al riguardo si precisa che: (i) SIGAP ha un solo un socio professionista; (ii) il socio professionista ricopre la qualifica di socio accomandante al quale, ai sensi di legge, è precluso ingerirsi nella gestione della società e questo a prescindere dall'eventuale esistenza di una procura speciale conferita al socio accomandante per lo svolgimento di singoli affari: procura che non è stata prodotta da SIGAP (né in sede di gara, né in riscontro ai chiarimenti richiesti) e che non risulta dalla visura camerale della società (iii) il socio accomandante di SIGAP, unico soggetto iscritto in un Albo Professionale, non ha il diritto di voto né quello di opporsi alle decisioni riguardanti il funzionamento della società, non sussistendo un interesse proprio del socio accomandante autonomo e distinto da quello della società; di conseguenza egli non esercita il controllo sulle decisioni dei soci, dato che lo statuto sociale di SIGAP non riserva ai soci accomandanti prerogative ulteriori rispetto a quelle contemplate dal codice civile; (iiii) il socio

accomandante della SIGAP pertanto, ai sensi dell'art. 2320 co. 3 c.c., ha il solo diritto di ricevere la comunicazione annuale del bilancio e di controllarne l'esattezza mediante la consultazione dei libri sociali e degli altri documenti, senza alcun potere di incidere sulle decisioni dei soci.

- o contrariamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 4, lett. a) legge 183/2011, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione (29.10.2020), SIGAP non svolgeva "in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci". Al riguardo si precisa che: (i) dalla visura camerale risulta infatti che alla data sopra indicata SIGAP svolgeva le seguenti attività: "CODICE 70.22.09: Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale" (Attività principale) e "CODICE 63.11.11: elaborazione elettronica di dati contabili "esclusi centri di assistenza fiscale: CAF)" (Attività secondaria); né SIGAP ha dato evidenza di altri elementi da quali desumere che, alla data sopra indicata, svolgeva "in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci"; (ii) l'unico socio professionista di SIGAP ha la qualifica di socio accomandante che dell'art. 2320, comma 1, c.c. non può svolgere attività di amministrazione se non in forza di una procura speciale per lo svolgimento di singoli affari che, nella specie, non è stata prodotta da SIGAP (né in sede di gara, né in riscontro ai chiarimenti richiesti) e che non risulta dalla visura camerale della società.

- l'assenza in capo a SIGAP di requisiti che, ai sensi dell'art. dall'art. 10 legge 183/2011, sono indispensabili per qualificare una società come "Società tra professionisti" comporta l'esclusione di SIGAP dalla presente procedura in quanto è pacifico che l'assenza in capo all'operatore economico dei requisiti previsti da norme imperative per lo svolgimento di una prestazione oggetto dell'affidamento, ne comporta necessariamente l'esclusione dalla gara che deve essere disposta in ogni fase della procedura al fine di garantire il rispetto dal principio di *par condicio* fra i concorrenti.

Per le motivazioni sopra citate, si dispone l'**ESCLUSIONE** di SIGAP ITALPAGHE SAS di Borrelli Luisa – Società tra professionisti dalla procedura in oggetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Massimo Barsotti



AMBIENTE